

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 08 aprile 2011, ha adottato la seguente decisione:

#### 1° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Avv. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTEO MORBINI SEGUITO GARA VILAFRANCA/SOLBIATESE DEL 20.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Solbiatese Arno Calcio di Solbiate Arno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORCOLI/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall' U.S. Città di Pontedera S.S.D. di Pontedera (Pisa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Carmine Volpe, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti;  
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL CALCIATORE LA CAVA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GAETA/CALCIO POMIGLIANO DEL 20.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore La Cava Mario, riduce la squalifica a 3 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO U.S.D. CALCIO RUDIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLANI CRISTIAN SEGUITO GARA U.S.D. CALCIO RUDIANESE/BORGO A BUGGIANO DEL 20.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Calcio Rudianese di Rudiano (Brescia) riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Forlani Cristian.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Avv. Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 08 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete